

CIRCOLARE N. 23

MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI

27 FEB. 2001

Prot. N° 21435

49.02.00/4

Roma, 27.02.2001

Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI
AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE

Divisione III U.O. IV
Prot. N° 21435 Allegati

49.02.00/4

Al Capo Gabinetto

SEDE

Risposta al Foglio del

Div. Sez. N°

OGGETTO: Rimborsi - Indennità integrativa speciale anni 1989 - 2000

Al Sovrintendente all'Archivio
Centrale dello Stato
ROMA

Ai Direttori degli Istituti Centrali e
Uffici Periferici
LORO SEDI

Al Direttore Generale
dell'Ufficio Centrale
per i Beni Ambientali e
Paesaggistici
ROMA

Al Direttore Generale
dell'Ufficio Centrale
per i beni AA.AA.AA.
e Storici
ROMA

Al Direttore Generale
dell'Ufficio Centrale
per i Beni Archivistici
ROMA

Al Direttore Generale
dell'Ufficio Centrale
per i Beni Librari, le
Istituzioni Culturali e
l'Editoria
ROMA



**Ministero
per i Beni e le Attività Culturali**

**DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI
AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE**

Divisione III U.O. IV
Prot. N° Allegati

Roma,

Risposta al Foglio del

Div. Sez. N°

OGGETTO :

- 2 -

**Al Capo Dipartimento
dello Spettacolo
ROMA**

**Al Capo Ufficio per i Rapporti con
gli Organismi Sportivi
ROMA**

**Ai Direttori di tutte Divisioni
SEDE**

**Alle Segreterie Nazionali delle OO.SS.
C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L.-U.N.S.A./S.N.A.B.C.A
C.I.S.A.L.-F.A.L.D.B.A.C.-U.G.L.D.I.R.S.T.A.T
C.I.D.A.-R.d.b./C.U.B.-U.S.P.P.I.
LORO SEDI**

Si fa seguito alla circolare n. 117 del 21/9/2000 relativa all'oggetto e si allega la nota 03/607 dell'11/1/2001 dell'Agenzia delle Entrate - Centro Servizio delle Imposte dirette e indirette di Roma relativa all'oggetto.

Tanto si notifica ai sensi della legge n. 241/1990.

IL DIRETTORE GENERALE

CIRCOARI N. 23

MODULARO
B.A.C. - 198

MOD. 1 (D.G.)



*Ministero
per i Beni e le Attività Culturali*

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI
AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE

Roma, 12.02.2001
Divisione III
Al _____
_____ NDG

VII

Divisione _____ 1
Prot. N.º 772 Allegati _____
64.10.00/3

Risposta al Foglio del
Div. _____ N.º _____

OGGETTO: ~~Rimborsi~~ Indennità integrativa speciale anni 1989-2000.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, l'unita nota dell'Agenzia delle Entrate - Centro di servizio delle Imposte dirette e indirette di Roma, datata 11 gennaio 2001, relativa all'oggetto.

IL DIRIGENTE
(D.ssa Laura Napoleone)



Agenzia delle Entrate
 Centro di Servizio
 delle Imposte Dirette ed Indirette di Roma

Dr. Ingh...

DIREZIONE GENERALE PER GLI AA.CC.
 AMMINISTRATIVE DEL PERSONALE
 - 6 FEB. 2001
 UFFICIO DI DIREZIONE

VII

11 GEN. 2001

AL Ministero per i Beni e le Attività Culturali
 Via del Collegio Romano
 00186 Roma

Rep. Rimborsi ex art. 37 e 38 D.P.R. 602/73

prot. 05/007/121304/0 Del 11/1/01

OGGETTO: Richiesta di informazioni - L.241/90

Rimborso - Indennità integrativa speciale anni 1989-2000

MINISTERO	BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
- 6 FEB. 2001	
Prst. Nr. 13990	

Con riferimento alle numerose istanze di rimborso inoltrate allo scrivente Centro di Servizio volte a richiedere informazioni ai sensi della legge 241/90 e relative all' Irpef su Indennità Integrativa Speciale per gli anni dal 1989 al 2000, si comunica che le stesse non possono essere accolte per i seguenti motivi:

* L'Indennità Integrativa Speciale deve essere assoggettata ad IRPEF ai sensi dell'art. 48 DPR n° 917/86 del 22/12/86, il quale, nella determinazione del reddito di lavoro dipendente, ricomprende tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, in dipendenza del rapporto di lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso spese inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni liberali. Sono ricomprese, quindi, anche quelle somme che hanno lo scopo di tener conto della svalutazione monetaria, introducendo nella struttura delle retribuzioni del personale statale un particolare congegno di scala mobile in modo da assicurare anche ai pubblici dipendenti un tempestivo adeguamento delle retribuzioni al variare dei prezzi. Alla luce di ciò, l'IIS è legittimamente assoggettata a tassazione, così come avviene per tutte le somme pagate per effetto del meccanismo della scala mobile.

Del resto, la Corte Costituzionale, con sentenza n° 277 del 4-6/12/84, dichiarava non fondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata, con riferimento agli artt. 36 e 53 Cost, degli artt. 46 e 48 DPR 597/73, nella parte in cui consentono l'assoggettabilità ad IRPEF dell'Indennità Integrativa Speciale.

Sperando di aver sufficientemente chiarito l'orientamento di questa Amministrazione si sottolinea che la presente vale come risposta per tutti i dipendenti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che hanno inoltrato o inoltreranno specifica richiesta. *

Si porgono Distinti saluti,

L' ASSISTENTE TRIBUTARIO

(Fedejca)

IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO

(Dressa Patrizia Cantone)